



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

**ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni**

Approvato dal CDA in data: 09/10/2015



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

INDICE

PRINCIPALI DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	5
0 PARTE GENERALE	6
0.1 <i>IL DECRETO</i>	6
0.2 <i>ADOZIONE DEL MODELLO</i>	9
0.3 <i>DESTINATARI</i>	11
0.4 <i>DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE</i>	12
0.5 <i>FUNZIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO</i>	12
0.5.1 <i>Organismo di Vigilanza</i>	12
0.5.2 <i>Attività di Vigilanza e di Controllo</i>	13
0.5.3 <i>Rapporti tra Destinatari e Organismo di Vigilanza.....</i>	14
0.5.4 <i>Sistema sanzionatorio</i>	15
0.5.5 <i>Ambito di applicazione</i>	15
0.5.6 <i>Sanzioni per i lavoratori dipendenti. Paradigmi specifici.</i>	16
0.5.7 <i>Sanzioni per i Dirigenti.....</i>	17
0.5.8 <i>Misure nei confronti dei Vertici Aziendali</i>	17
0.5.9 <i>Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Fornitori.....</i>	18
0.5.10 <i>Risarcimento dei danni</i>	18
1 PARTE SPECIALE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19
1.1 <i>INTRODUZIONE</i>	19
1.2 <i>DEFINIZIONI</i>	19
1.3 <i>LE FATTISPECIE DI REATO</i>	19
1.4 <i>INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.....</i>	19
1.5 <i>REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE</i>	20
1.6 <i>PROTOCOLLI APPLICABILI</i>	22
2 PARTE SPECIALE II - REATI SOCIETARI.....	22
2.1 <i>INTRODUZIONE</i>	22
2.2 <i>DEFINIZIONI.....</i>	22
2.3 <i>LE FATTISPECIE DI REATO</i>	23
2.4 <i>INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.....</i>	23
2.5 <i>REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE</i>	23
2.6 <i>PROTOCOLLI APPLICABILI</i>	24
3 PARTE SPECIALE III – SICUREZZA SUL LAVORO REATI COLPOSI.....	25
3.1 <i>INTRODUZIONE</i>	25
3.2 <i>DEFINIZIONI.....</i>	25
3.3 <i>LE FATTISPECIE DI REATO</i>	26
3.4 <i>INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.....</i>	27
3.5 <i>REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE</i>	27
3.6 <i>PROTOCOLLI APPLICABILI</i>	27



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

4	PARTE SPECIALE IV - REATI CONTRO LA PERSONA E LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	28
4.1	INTRODUZIONE	28
4.2	DEFINIZIONI	28
4.3	LE FATTISPECIE DI REATO	28
4.4	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	28
4.5	REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE	29
4.6	PROTOCOLLI	29
5	PARTE SPECIALE V - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	29
5.1	INTRODUZIONE	29
5.2	DEFINIZIONI	30
5.3	LE FATTISPECIE DI REATO	30
5.4	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	30
5.5	REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE	31
5.6	PROTOCOLLI APPLICABILI	31
6	PARTE SPECIALE VI: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	31
6.1	INTRODUZIONE	31
6.2	DEFINIZIONI	32
6.3	LE FATTISPECIE DI REATO	32
6.4	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	32
6.5	REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE	33
6.6	PROTOCOLLI APPLICABILI	33
7	PARTE SPECIALE VII - DELITTI INFORMATICI	34
7.1	INTRODUZIONE	34
7.2	DEFINIZIONI	34
7.3	LE FATTISPECIE DI REATO	35
7.4	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	35
7.5	REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE	35
7.6	PROTOCOLLI APPLICABILI	36
8	PARTE SPECIALE VIII: FALSITÀ IN MONETE E IN VALORI DI BOLLO	36
8.1	INTRODUZIONE	36
8.2	DEFINIZIONI	37
8.3	LE FATTISPECIE DI REATO	37
8.4	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	37
8.5	REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE	37
8.6	PROTOCOLLI APPLICABILI	38
9	PARTE SPECIALE IX – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	38
9.1	INTRODUZIONE	38
9.2	DEFINIZIONI	38
9.3	LE FATTISPECIE DI REATO	39
9.4	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO	39
9.5	REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE	39
9.6	PROTOCOLLI APPLICABILI	40



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

10	PARTE SPECIALE X: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	40
10.1	<i>INTRODUZIONE</i>	40
10.2	<i>DEFINIZIONI</i>	40
10.3	<i>LE FATTISPECIE DI REATO</i>	41
10.4	<i>INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO</i>	41
10.5	<i>REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE</i>	42
10.6	<i>PROTOCOLLI APPLICABILI</i>	42
11	PARTE SPECIALE XI: REATI AMBIENTALI.....	42
11.1	<i>INTRODUZIONE</i>	42
11.2	<i>DEFINIZIONI</i>	43
11.3	<i>LE FATTISPECIE DI REATO</i>	43
11.4	<i>INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO</i>	43
11.5	<i>REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE</i>	43
11.6	<i>PROTOCOLLI APPLICABILI</i>	44
12	PARTE SPECIALE XII: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	44
12.1	<i>INTRODUZIONE</i>	44
12.2	<i>DEFINIZIONI</i>	44
12.3	<i>LE FATTISPECIE DI REATO</i>	45
12.4	<i>AREE A RISCHIO</i>	45
12.5	<i>REGOLE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE SPECIFICHE</i>	45
12.6	<i>PROTOCOLLI APPLICABILI</i>	46
13	ALLEGATI.....	47
13.1	ALLEGATO I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	47
13.2	ALLEGATO II - REATI SOCIETARI	53
13.3	ALLEGATO III – REATI COLPOSI.....	63
13.4	ALLEGATO IV – REATI CONTRO LA PERSONA E LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	65
13.5	ALLEGATO V – REATI TRANSNAZIONALI	68
13.6	ALLEGATO VI – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, DI BENI, DI PROVENIENZA ILLECITA.....	70
13.7	ALLEGATO VII – DELITTI INFORMATICI	72
13.8	ALLEGATO VIII: VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	75
13.9	ALLEGATO IX: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	76
	ALLEGATO 1 - ORGANIGRAMMA NOMINALE.....	77
	ALLEGATO 2 - MATRICE DEI RISCHI.....	79



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

PRINCIPALI DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Decreto:

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, (con successive modifiche e integrazioni)

Destinatari:

Soggetti ai quali è destinato il Modello: Amministratore Unico, Soci, Collegio sindacale, Personale (Dipendenti e Collaboratori), Consulenti, Partner, Fornitori.

L’Ente o Ente:

SOC. COOP. SOCIALE DI AZIONE RIABILITATIVA A.R.L. (di seguito per brevità CAR)

Modello:

Complesso di principi e di Protocolli comportamentali finalizzato a prevenire il rischio di commissione-reati, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti organizzativi e di controllo operanti nell’Ente (Codice Etico, Delibere dell’Amministratore Unico, Disposizioni Operative, Ordini di Servizio, Organigramma, Procure, Deleghe, Sistema di Gestione per la Qualità). Il modello prevede inoltre l’assetto dell’Organismo di Vigilanza e la definizione generale del sistema sanzionatorio-disciplinare.

Organismo di Vigilanza (di seguito OdV):

L’Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del Decreto, deputato a controllare il funzionamento e l’osservanza del Modello e ad aggiornarlo.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

0 PARTE GENERALE

0.1 Il Decreto

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, entrato in vigore il 4 luglio 2001, è stato successivamente integrato, da ulteriori provvedimenti legislativi:

- Legge 23 novembre 2001 n. 409 recante “*Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro*” [art 25-bis];
- D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 “*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell’art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*” [art 25-ter];
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha disposto (art. 299) l’abrogazione dell’art. 75;
- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (art. 52 (L) la modifica dell’art. 85 e l’abrogazione degli artt. 80, 81 e 82;
- Legge 14 gennaio 2003 n. 7 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*” [art. 25-quater];
- Decreto 26 giugno 2003, n. 201 precisa che (art. 8), rispetto ai termini stabiliti dall’art. 6 del d.lgs. 231/01, “Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data.”;
- Legge 11 agosto 2003 n. 228 “*Misure contro la tratta di persone*” [art. 25-quinquies];
- Legge 18 aprile 2005, n. 62 “*Abusi di mercato*” [art. 25-sexies];
- Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto (art. 31) la modifica dell’art. 25-ter;
- Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha disposto (art. 8) l’introduzione dell’art. 25-quater.1;
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 ha disposto (art. 10) la modifica dell’art. 25-quinquies;
- Legge 16 marzo 2006, n. 146 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*”;
- Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha disposto (art. 9) l’introduzione dell’art. 25-septies;
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 ha disposto (art. 63) l’introduzione dell’art. 25-octies;
- Legge 18 marzo 2008 n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell’ordinamento interno [art. 24 bis];
- D. Lgs. 9 aprile 2008 Attuazione dell’art. 1 della L. n. 123/2007 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro [art. 25-septies].
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (art. 2) l’introduzione dell’art. 24-ter;



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

- Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (l'art. 15, comma 7) la modifica dell'art. 25-bis, commi 1, 2 e rubrica, l'introduzione degli artt. 25-bis.1 e 25-novies;
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 art. 4, poi modificato dal D. Lgs. 121/2011 ha disposto l'introduzione dell'art. 25-decies.
- D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto l'introduzione dell'articolo 25 undecies.
- D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, ha disposto l'introduzione dell'articolo 25 duodecies.

Queste novelle hanno ampliato il novero, tassativo, delle fattispecie di reato dalla cui commissione scaturisce la responsabilità amministrativa delle società.

Alcuni dei punti essenziali del Decreto:

a) Il Decreto introduce un sistema amministrativo-punitivo degli illeciti d'impresa (enti e società forniti di personalità giuridica e società e associazioni anche prive di personalità giuridica) che va ad aggiungersi all'apparato penale previsto per le persone fisiche.

b) Il giudice penale competente a giudicare l'autore-persona fisica del fatto-reato è anche competente a giudicare l'ente e ad applicargli la sanzione amministrativa (art. 36).

c) L'ente è responsabile soltanto ove il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di un soggetto che rivesta un ruolo apicale o subordinato all'interno dell'ente (art. 5 comma 1). L'ente è responsabile anche per l'operato di persone che esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dello stesso.

È esclusa la responsabilità della società se l'autore del reato agisce nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2) ma non se lo stesso resta ignoto (vedere successivo punto g).

d) Gli articoli 6 e 7 prevedono per l'ente una duplice forma di esonero dalla responsabilità, qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i reati presupposti*.

L'onere probatorio relativo muta a seconda che il reato venga commesso da soggetti in posizione apicale (art. 6) o in posizione subordinata (art. 7): nel primo caso vi è una *presunzione relativa di colpa* per l'ente (in considerazione del fatto che i soggetti apicali rappresentano la politica gestionale societaria), nel secondo caso si ha responsabilità dell'ente soltanto qualora l'accusa dimostri che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza posti a carico dell'ente medesimo.

e) Il Modello deve comprendere un sistema di controlli preventivi e di relativi Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree e dei processi aziendali includenti fattori di rischio-reato tipici.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

I Protocolli allegati al presente Modello e facenti parte dello stesso sono:

- Protocollo n. 1) Attività di mappatura del rischio
- Protocollo n. 2) Attività dell'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 3) Attività di segnalazione all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4) Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
- Protocollo n. 5) Attività di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Protocollo n. 6) Attività di selezione e gestione delle risorse umane
- Protocollo n. 7) Prevenzione dei crimini informatici
- Protocollo n. 8) Attività nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Protocollo n. 9) Attività nelle ispezioni condotte dalla Pubblica Amministrazione
- Protocollo n. 10) Attività di tesoreria
- Protocollo n. 11) Gestione ed elaborazione della contabilità e del bilancio di esercizio
- Protocollo n. 12) Attività di acquisto di beni e servizi.

L'efficacia del Modello va garantita attraverso:

- 1) la verifica costante della sua corretta applicazione;
- 2) l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio-disciplinare.

A tale fine, è prevista l'istituzione nelle società di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa, vigilanza e controllo. L'OdV verifica il funzionamento, l'attuazione e la costante efficacia del Modello.

f) Il sistema delle sanzioni è caratterizzato dall'applicazione all'ente collettivo (sempre) di una sanzione pecuniaria, comminata per quote (art. 10 comma 1).

Il giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito, al grado di responsabilità dell'ente, nonché all'attività svolta per l'attenuazione delle conseguenze del reato e in fase di prevenzione della recidiva, e assegna a ogni singola quota un valore economico compreso tra un minimo - euro 258,00 - e un massimo - euro 1.549,00 - (art. 10 comma 2- art. 11).

Nei casi più gravi, oltre alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate all'ente sanzioni interdittive, quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 13).

Tali sanzioni e le altre misure quali il sequestro possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè a indagini in corso (art. 45).

Il sistema sanzionatorio si completa con l'applicazione della confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) e, nel caso si applichi una sanzione interdittiva, con la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18).



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, ha la facoltà di nominare un commissario giudiziale che vigili sulla prosecuzione dell'attività dello stesso, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva applicata (art. 15).

g) L'ente collettivo non va esente da responsabilità anche quando l'autore del fatto criminoso non sia identificato o non sia imputabile e anche qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8).

h) In caso di illecito commesso all'estero, gli enti collettivi che hanno la sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti (art. 4).

i) Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi prima della data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28); in caso di fusione, il nuovo ente risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29); nel caso di scissione parziale resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi prima della data in cui la scissione ha avuto effetto (art. 30 comma 1), gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto; nel caso di cessione dell'azienda in cui è stato commesso il reato presupposto, il cessionario è solidalmente obbligato, fatta salva la preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria (art. 33).

0.2 Adozione del Modello

Con l'adozione del Modello, l'Ente intende dotarsi di un complesso di principi etici di condotta e di Protocolli che, a integrazione del sistema e degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni già esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni del Decreto, in fase di prevenzione dei reati, di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.

L'adozione del presente Modello risponde anche ad una particolare esigenza dell'Ente, operante nel settore della sanità laziale interessata da numerosi procedimenti giudiziari su ipotesi di illecito nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Ciò ha indotto ad una particolare attenzione nella predisposizione del protocollo comportamentale per tale attività.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento previste dal Modello, nell'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro incarichi nell'ambito delle aree e dei processi aziendali considerati a rischio (v. le Parti speciali del Modello).

Il Modello completa gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti.



In particolare esso si integra con il Codice etico, contenente i principi costitutivi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell'interesse dell'Ente, ai quali principi essi devono attenersi, nel rispetto delle leggi nazionali e sopranazionali, tenuto conto che il Codice garantisce il regolare svolgimento dell'attività aziendale, l'affidabilità della gestione, assicurando anche un'elevata immagine societaria.

Il Modello si integra altresì con le procedure interne, con il sistema vigente dei poteri societari, sistema orientato alla coincidenza tra organizzazione formale e sostanziale dell'Ente, e con il sistema di indirizzo gerarchico-organizzativo già in funzione. Di esso fanno parte principalmente:

- a) gli ordini di servizio che adeguano (costituzione, modifica o soppressione) le unità organizzative aziendali per assicurare un'ordinata ed efficiente gestione delle attività, nel rispetto delle strategie e delle linee guida impartite dal vertice aziendale. L'ordine di servizio individua la funzione aziendale o il personale interessato, definendo compiti, responsabilità e poteri interni;
- b) la struttura organizzativa (vedere organigramma allegato) che rappresenta graficamente le diverse aree aziendali dell'Ente, la loro collocazione gerarchico/funzionale con l'indicazione dei nomi dei relativi responsabili;
- c) le disposizioni operative impartite dai vertici aziendali (comprese le procedure per l'attuazione del Sistema qualità) che regolamentano i processi dell'impresa, fornendo le opportune disposizioni ai Responsabili delle varie funzioni, richiamando tutti al rispetto delle norme ivi contenute.

L'adozione del Modello è stata preceduta dall'analisi gestionale della società che ha portato all'adozione di alcuni protocolli volti ad evitare il rischio di commissione reati. L'analisi è stata svolta privilegiando i colloqui con i Responsabili delle singole funzioni aziendali.

Nell'elaborazione del Modello si è tenuto anche conto delle Linee Guida di Confindustria.

Il Modello si compone di una Parte Generale illustrativa dei principi, nonché delle finalità che l'Ente si prefigge con la sua adozione, e di Parti Speciali che corrispondono ad alcune delle specifiche tipologie di reati previste dal Decreto.

La Parte speciale I tratta dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

La Parte speciale II tratta dei reati societari richiamati dall'art. 25-ter del Decreto.

La Parte speciale III tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro come previsto dall'art. 25-septies del Decreto.

La Parte Speciale IV tratta dei reati contro la persona e la personalità come previsto dall'art. 25-quinquies del Decreto

La Parte Speciale V tratta dei reati transnazionali come previsto dall'art. 24 ter del Decreto.

La Parte Speciale VI tratta dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci dall'art. 25 decies del Decreto.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

La Parte Speciale VII tratta dei delitti informatici e/o telematici come previsto dall'art. 24 bis del Decreto.

La Parte Speciale VIII tratta della falsità in monete, in valori di bollo come previsto dall'art. 25 bis del Decreto.

La Parte Speciale IX tratta dei delitti contro l'industria e il commercio come previsto dall'art. 25 bis 1 del Decreto.

La Parte Speciale X tratta dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore come previsto dall'art. 25 novies del Decreto.

La Parte Speciale XI tratta dei delitti in materia di ambiente come previsto dall'art. 25 undecies del Decreto.

La Parte Speciale XII tratta dei delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare come previsto dall'art. 25 duodecies del Decreto.

Sono esclusi dal Modello i reati presi in considerazione dall'art. 25-quater: “*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*”, dall'art. 25 quater 1 “*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*”, dall'art. 25-sexies: “*abusi di mercato*”.

L'Ente ritiene che, per la propria storia e per l'attività svolta, sia altamente improbabile la commissione di questi reati al proprio interno e soprattutto nel proprio interesse o a proprio vantaggio.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere sostanziale (e non solo formale), tra cui l'adozione di ulteriori Parti speciali che disciplinino nuove tipologie di reati, rilevanti per l'azienda, sono di competenza dell'Amministratore Unico, che ha anche competenza, su impulso dell'OdV e sentiti il Collegio sindacale e i Responsabili interessati, di adottare modifiche progressive del sistema organizzativo per renderlo sempre più conforme al Codice etico e al Modello.

A tal fine, si effettueranno verifiche periodiche della funzionalità del sistema, area per area, rispetto all'osservanza dei principi e delle norme di condotta costitutivi la *policy* aziendale.

0.3 Destinatari

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con l'Ente, nei limiti di quanto indicato nell'art. 5 del Decreto, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa, e in particolare il Modello è destinato ai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio siano essi Organi Sociali, Soci, Dipendenti, Collaboratori o Consulenti, oltre a partner e fornitori.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

0.4 *Diffusione, Comunicazione e Formazione*

L'Ente provvederà a informare i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello mediante affissione nella bacheca aziendale, mediante inserimento nella intranet aziendale e mettendo a disposizione dei destinatari copie su supporto cartaceo custodite negli uffici dell'amministrazione (così come già previsto per il Codice etico).

L'Ente, coinvolgendo le singole funzioni aziendali e l'OdV, assicura la predisposizione e lo svolgimento di un programma di iniziative per la formazione, la diffusione e la conoscenza del Modello, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive (incontri in aula, distribuzione copie, diffusione mediante affissione nella bacheca aziendale e mediante inserimento nella intranet aziendale).

I contratti di lavoro, di collaborazione, di fornitura e più in generale le relazioni d'affari dell'Ente faranno riferimento esplicito al Codice etico e al Modello, l'inosservanza dei quali potrà costituire inadempimento (anche mediante "clausola risolutiva espressa") delle obbligazioni contrattuali assunte.

Gli ordini di servizio, relativi all'applicazione del Modello, sono distribuiti a tutti gli interessati. Le disposizioni operative sono diffuse mediante affissione nella bacheca aziendale.

0.5 *Funzione di Vigilanza e Controllo*

0.5.1 Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico e/o il Presidente dell'Ente, con la delibera con cui ha adottato il Codice etico, ha individuato l'Organismo di Vigilanza (OdV).

A tale Organismo sono attribuite le responsabilità di cui al Decreto, e per questo gli sono conferiti tutti i poteri necessari alla vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello.

All'OdV è anche affidato l'incarico di curare l'aggiornamento del Modello.

L'incarico dell'OdV è a titolo oneroso.

Costituisce causa di ineleggibilità a OdV e di incompatibilità alla permanenza in carica: la condanna con sentenza anche di primo grado, o di patteggiamento, per aver commesso un reato non colposo.

L'OdV, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali richiesti per l'espletamento dell'attività di controllo, potrà avvalersi, nell'ambito delle disponibilità approvate separatamente nel *budget*, della collaborazione di consulenti esterni.

È in ogni caso assicurata all'OdV la collaborazione da parte di tutti i responsabili aziendali.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

In caso di temporaneo impedimento dell'OdV, di durata superiore a due mesi, l'Amministratore Unico e/o il Presidente del Cda provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la nomina.

L'OdV resta in carica per 3 anni ed è rinnovabile.

0.5.2 Attività di Vigilanza e di Controllo

Il compito di vigilanza si esplica in via generale nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione.

L'OdV può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere a interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello.

A tal fine, l'OdV potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole unità e/o funzioni organizzative e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, potrà altresì estrarre copia dei documenti rilevanti, effettuare colloqui e richiedere relazioni scritte.

Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere informato e richiedere la collaborazione del Responsabile della funzione aziendale interessata, salvo ragioni di opportunità o di eventuale conflitto.

L'OdV, coordinandosi con i Responsabili delle funzioni aziendali interessate dal controllo, che rilasceranno relazioni periodiche in merito, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui alle Parti speciali.

Sono previste verifiche su singoli atti: periodicamente l'OdV procederà a una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio. Sono altresì previste verifiche dei processi aziendali: periodicamente l'OdV procederà a verificare l'efficacia delle procedure interne e degli altri strumenti organizzativi, specialmente mediante un riesame delle situazioni monitorate; una verifica dello *standard* di conoscenza del Modello da parte del Personale; un esame delle richieste o segnalazioni pervenute.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, anche a seguito di rilevati e/o segnalazioni, ove emergano all'interno dell'azienda nuove situazioni di criticità in ordine al rischio di commissione-reati, proporrà al Presidente del Cda gli adeguamenti del Modello che ritenga necessari od opportuni.

Alla procedura decisionale partecipano anche, in veste consultiva, il Collegio Sindacale e i Responsabili delle funzioni interessate.



0.5.3 Rapporti tra Destinatari e Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce, annualmente o all'occorrenza, al Presidente del Cda e al Collegio sindacale in ordine all'applicazione e all'efficacia del Modello o in ordine a specifiche situazioni di rischio.

I Destinatari sono tenuti a informare e comunicare all'OdV ogni dato rilevante ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di prevenzione.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari devono rivolgersi, in via privilegiata, all'OdV per i chiarimenti necessari od opportuni.

Il Presidente del Cda e l'OdV sono competenti a risolvere i conflitti interpretativi concernenti la portata di principi e contenuti afferenti alle procedure di gestione già esistenti e quelli afferenti al Codice etico e al Modello. Le situazioni di dubbio interpretativo vanno comunque risolte a favore di questi ultimi.

All'OdV devono essere trasmesse, periodicamente e all'occorrenza, a cura dei Responsabili delle funzioni coinvolte le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti e alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nelle Parti speciali del Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti ai reati ivi contemplati.

All'OdV devono essere trasmessi altresì, nel rispetto delle norme sulla segretezza delle indagini, provvedimenti e/o notizie provenienti da autorità di polizia giudiziaria o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine, anche contro ignoti, in relazione alla commissione di uno o più dei reati presupposti dal Decreto.

Deve essere garantito l'afflusso di eventuali segnalazioni e notizie di reato all'OdV, incluse segnalazioni di natura ufficiosa, da parte di tutti gli esponenti aziendali.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti da assumere. A tal fine, a sua discrezione ascolterà l'autore della segnalazione e/o il presunto responsabile della violazione, motivando in forma scritta eventuali rifiuti di procedere a indagine interna, dandone comunicazione al Presidente del Cda.

La procedura di segnalazione sarà organizzata in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando anche la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela dell'Ente e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'OdV deve essere tempestivamente informato dai Destinatari di ogni cambiamento significativo avente ad oggetto sia la concreta operatività del Modello che la struttura dell'Ente.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

L'OdV, di concerto con i Responsabili delle funzioni interessate, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organismo stesso.

0.5.4 Sistema sanzionatorio

L'Ente adotta un sistema di sanzioni in conseguenza della violazione delle disposizioni del Modello (in conformità all'art. 6 comma 2 lett. e, e all'art. 7 comma 4 lett. b del Decreto).

Le violazioni del Modello ledono il rapporto di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità che deve intercorrere tra l'Ente e i suoi componenti.

Tali violazioni possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, anche a prescindere dall'instaurazione di un giudizio penale, nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato. La valutazione disciplinare può dunque non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale.

Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, in proporzione alla gravità delle mancanze, in base ai seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:

- a) dolo o colpa della condotta inosservante;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello ricoperto di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) condivisione o meno di responsabilità con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- e) professionalità del soggetto, precedenti prestazioni lavorative, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.

L'irrogazione della sanzione sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all'eventuale processo penale), tempestività, immediatezza ed equità.

0.5.5 Ambito di applicazione

Le sanzioni potranno essere applicate nei confronti del Personale dell'Ente, che ponga in essere illeciti corrispondenti ai seguenti paradigmi generali:

- 1) mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico;
- 2) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure interne in modo da impedire la trasparenza e verificabilità dell'attività stessa;



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

- 3) omessa vigilanza dei superiori gerarchici, nei casi di rapporto di lavoro dipendente, sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- 4) violazione degli obblighi di formazione, aggiornamento o comunicazione al personale in ordine alle procedure e ai contenuti del Modello;
- 5) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure interne ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'OdV.

0.5.6 Sanzioni per i lavoratori dipendenti. Paradigmi specifici.

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale dipendente.

La violazione di tali disposizioni potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1996 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro.

Riguardo ai paradigmi disciplinari applicabili ai lavoratori dipendenti dell'Ente, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 L. n. 300/1970 (e di eventuali normative speciali applicabili), si farà riferimento – per le violazioni del Modello – agli apparati disciplinari e ai "criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari" richiamati nelle Contrattazioni collettive Lavoro.

In questo quadro, si prevedono qui le seguenti sanzioni "progressive":

- a) rimprovero verbale o scritto, per il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello, o adotti, nell'espletare attività a rischio-reato, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo;
- b) multa, per il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, anche prima che tali mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per il lavoratore che nel violare le procedure preventive o nell'adottare, nelle attività a rischio, un comportamento difforme dal Modello, arrechi danno all'Ente o la esponga a una situazione di obiettivo pericolo per l'integrità dei beni aziendali;
- d) trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto, per il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività a rischio,



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, idoneo e diretto in modo univoco al compimento di un reato;

- e) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto, per il lavoratore che adotti, nell'espletare attività a rischio, un comportamento gravemente inosservante della legge penale e manifestamente contrario alle prescrizioni del Modello, e tale da determinare il pericolo di concreta applicazione a carico dell'Ente delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

L'accertamento delle infrazioni disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono rimessi agli organismi competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni dell'Ente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV in coordinamento con il Responsabile del Personale. Ogni violazione del Modello, da chiunque commessa, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'OdV, ferme restando le prerogative e le competenze del titolare del potere disciplinare.

L'OdV deve essere altresì informato con tempestività di ogni sanzione disciplinare applicata per violazione delle prescrizioni del Modello.

0.5.7 Sanzioni per i Dirigenti

Il mancato rispetto delle disposizioni del Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare nei loro confronti l'adozione di misure sanzionatorie, compresa la risoluzione del rapporto lavorativo nel caso venga leso l'elemento fiduciario, in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile.

0.5.8 Misure nei confronti dei Vertici Aziendali

In caso di violazione delle disposizioni del Modello da parte del Presidente del Cda, l'OdV informerà il Collegio Sindacale.

In caso di violazione delle disposizioni del Modello da parte di Soci, l'OdV informerà il Presidente del Cda.

Per le eventuali violazioni commesse da membri del Collegio sindacale, l'OdV informerà il Presidente del Cda e l'intero Collegio Sindacale per le opportune iniziative, nei casi più gravi si potrà procedere anche alla revoca della carica per giusta causa.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

0.5.9 Misure nei confronti di Collaboratori, Consulenti e Fornitori

Nei confronti di coloro che operano con l'Ente in qualità di collaboratori, consulenti e fornitori, si provvederà al recesso per giusta causa o alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 e ss. Codice civile, nell'ipotesi in cui i medesimi abbiano posto in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal Codice Etico e dal Modello, tali da comportare il rischio di commissione di un reato, in relazione all'attività e/o all'incarico affidato loro, e a condizione che ciò concretizzi un grave inadempimento.

0.5.10 Risarcimento dei danni

Resta salva, in ognuno dei casi sopra configurati, l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni da parte dell'Ente.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

1 PARTE SPECIALE I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Introduzione

La Parte speciale I è dedicata alla trattazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione così come individuati negli articoli 24 e 25 del Decreto. I reati presi in considerazione dal Modello sono indicati di seguito:

1.2 Definizioni

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: l'insieme di tutte le persone giuridiche che hanno in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Ai fini del Modello, si considerano comunque **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

PUBBLICO UFFICIALE [art.357 c.p.] agli effetti della legge penale, sono **PUBBLICI UFFICIALI** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO chi pur non essendo propriamente un **PUBBLICO UFFICIALE** con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

OPERAZIONE A RISCHIO per la presente parte del Modello: qualsiasi attività aziendale che comporti rapporti diretti con la **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**.

1.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato I una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto 231 con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

1.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Sicurezza informatica
- Gestione dati fatturazione ASL
- Rapporti con PA
- Personale con strumenti informatici in rete
- Consulenti

1.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da ciascun Destinatario, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti in attività o in operazioni rientranti nelle aree a rischio-reato sopra delineate, ispirandosi ai principi di lealtà, veridicità, correttezza e trasparenza.

I rapporti tra l'Ente e la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

I Destinatari devono astenersi da qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi nei confronti della P.A.

I Destinatari devono evitare di porre in essere comportamenti contrari alla legge, tali in particolare da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale.

A tal fine è fatto espresso divieto, in conformità anche al Codice etico, di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio o a persone dagli stessi indicati;
- effettuare regali o altri omaggi non di modico valore e, in ogni caso, al di fuori delle consuetudini aziendali in particolari occasioni dell'anno;
- accettare regali, omaggi, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni di ogni genere che provengano da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni mendaci a organismi pubblici locali, nazionali o sopranazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, finanziamenti agevolati o rimborsi;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, a titolo di erogazioni, contributi, o finanziamenti a scopi diversi da quelli legalmente o legittimamente previsti.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Ai fini dell'attuazione dei modelli comportamentali di cui sopra, i rapporti con la P.A., nelle aree a rischio-reato, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina o all'individuazione di uno o più Responsabili interni per ogni operazione o serie di operazioni (in caso di ripetitività delle stesse): se non diversamente indicato, il Responsabile interno corrisponde al Responsabile della funzione competente alla gestione dell'operazione considerata.

Il Responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o che si sono occupati dell'operazione.

Il Responsabile interno, qualora nominato, deve informare mensilmente il Responsabile della funzione di tutti gli aspetti significativi dell'operazione stessa, evidenziandone gli aspetti di maggiore o minore criticità.

Il Responsabile della funzione deve informare periodicamente l'OdV di tutte le operazioni a rischio-reato che vengano svolte.

Nel rapporto con la P.A., il Responsabile della funzione (e chiunque altro agisca per suo conto) deve:

- individuare all'interno della P.A. il funzionario che, in ragione del proprio incarico, è il soggetto cui rivolgersi;
- documentare, quanto più possibile, in forma scritta i rapporti con il soggetto così individuato;
- redigere in forma scritta tutti i contratti, nonché gli incarichi conferiti ai Collaboratori e ai Consulenti;
- astenersi da ogni tipo di pagamento in contanti o in natura;
- astenersi dall'utilizzo di eventuali percorsi privilegiati o conoscenze specifiche acquisite anche al di fuori della propria realtà professionale;
- informare periodicamente l'OdV dell'attività svolta.

Qualora il rapporto con la P.A. venga intrattenuto, in base ad apposita autorizzazione e in via eccezionale, da un soggetto aziendale privo di poteri o deleghe formali specifiche, a tale soggetto è fatto obbligo di:

- relazionare con tempestività e completezza il Responsabile della funzione interessata sui singoli avanzamenti del procedimento o della negoziazione;
- comunicare, senza ritardo, al Responsabile della funzione eventuali comportamenti della controparte pubblica rivolti a ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

Ogni esponente dell'Ente è tenuto a segnalare all'OdV eventuali abusi di potere od ostruzionismi, da parte di funzionari pubblici, tesi a ottenere indebitamente la promessa o la dazione di danaro o altra utilità.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

1.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dalla società, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 – Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 6 – Attività di selezione delle risorse umane
- Protocollo n. 8 – Attività nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Protocollo n. 9 – Attività nelle ispezioni condotte da enti pubblici
- Protocollo n. 10 – Attività di tesoreria
- Protocollo n. 11 – Attività di contabilità e di formazione del bilancio di esercizio
- Protocollo n. 12 – Attività di acquisto di beni e servizi

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno anche le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del Cda, sentito anche il Direttore Generale (ove previsto come funzione), le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

2 PARTE SPECIALE II - REATI SOCIETARI

2.1 Introduzione

La Parte speciale II è dedicata alla trattazione dei reati societari così come individuati nell'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari") del Decreto. I reati presi in considerazione dal Modello sono indicati di seguito:

2.2 Definizioni

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte del Modello.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

COMUNICAZIONI SOCIALI: si intendono i bilanci, le relazioni e qualsiasi altro documento (contabile e non contabile) contenente informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente diretto ai soci o al pubblico.

REATO PROPRIO reato per cui la condotta (commissiva od omissiva) è perseguibile solo se riferita ad uno dei soggetti specificatamente indicato dal dettato normativo.

OPERAZIONE A RISCHIO qualsiasi attività aziendale che produca una **COMUNICAZIONE SOCIALE**.

2.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato II una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

2.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Gestione fornitori
- Gestione utenti e incassi
- Acquisti
- Acquisizione personale
- Controllo personale
- Sicurezza lavoro (81/08)
- Sicurezza informatica
- Gestione e manutenz. strutture, impianti, apparecchiature
- Personale con strumenti informatici in rete
- Erogazione prestaz. sanitarie
- Accettazione

2.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

I Destinatari, a qualunque titolo coinvolti nell'espletamento delle operazioni a rischio, devono assumere comportamenti improntati a lealtà, correttezza, trasparenza e veridicità.



Gli amministratori devono evitare situazioni di conflitto di interessi tra loro e l'Ente.
I Destinatari devono rispettare la legge, evitando anzitutto che il loro comportamento integri le fattispecie di reato previste in questa Parte speciale.

Per ogni operazione (o serie di operazioni) a rischio-reato sono nominati uno o più Responsabili interni, normalmente coincidenti, in assenza di una decisione diversa, con il Responsabile della funzione interessata (per le sue attribuzioni e responsabilità, vedere quanto già stabilito nella Parte speciale I).

Per ciascuna operazione a rischio, nella gestione delle procedure occorre preliminarmente (in conformità alla Parte speciale I) che:

- 1) siano ricostruibili la formazione degli atti e i connessi livelli autorizzativi, al fine di garantire la trasparenza delle scelte decisionali;
- 2) non vi sia identità fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile alle operazioni decise e coloro che debbono svolgere i controlli previsti dalla legge e dal sistema di controllo interno;
- 3) l'accesso ai dati dell'Ente sia conforme alla disciplina del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Privacy); l'accesso e l'intervento sui dati societari sia consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati; la trasmissione dei dati sia fatta in modo riservato;
- 4) i documenti concernenti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita traccia;
- 5) l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito soltanto alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, all'OdV;
- 6) gli amministratori comunichino al Presidente del Cda, al Collegio Sindacale e all'OdV, le cariche assunte o le partecipazioni di cui siano titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese che, per natura o tipo, lascino ragionevolmente prevedere l'insorgere di un conflitto di interessi;
- 7) la scelta di eventuali consulenti esterni sia motivata e avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- 8) non siano corrisposti compensi o commissioni a consulenti, collaboratori ecc. in misura incongrua rispetto alle prestazioni rese all'Ente e non conformi all'incarico assunto, tenuto conto delle condizioni di mercato e delle tariffe praticate.

Sono ammesse eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, in caso di particolare urgenza o di impossibilità al rispetto della procedura. Di tali deroghe risponde il Responsabile interno che ne dà informazione all'OdV. È prevista la successiva ratifica da parte del Presidente del Cda.

2.6 Protocolli applicabili



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 6 – Attività di selezione delle risorse umane
- Protocollo n. 10 – Attività di tesoreria
- Protocollo n. 11 – Attività di contabilità e di formazione del bilancio di esercizio
- Protocollo n. 12 – Attività di acquisto di beni e servizi

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del Cda, sentito anche il Direttore Generale (ove previsto come funzione), le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

3 PARTE SPECIALE III – SICUREZZA SUL LAVORO REATI COLPOSI

3.1 Introduzione

La Legge n. 123/2007, poi integrata dal D. Lgs. n. 81/2008, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La Parte Speciale III è dedicata alla trattazione dei reati colposi così come individuati dall'art. 25-septies del Decreto.

Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un utile o un vantaggio per la società, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi conseguenti alla omessa adozione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla vigente normativa.

In particolare tale articolo prevede la responsabilità dell'Ente in relazione ai delitti di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. e di lesioni colpose gravi o gravissime di cui all'art. 590 comma 3 c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

3.2 Definizioni



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

- «Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: ai sensi dell'art. 2 comma f del D.Lgs 81/2008 è: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
- «Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i del D.Lgs 81/2008 è “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
- «Medico Competente»: ai sensi dell'art. 2 comma h del D.Lgs 81/2008 è: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
- «Dirigente»: ai sensi dell'art. 2 comma 1-d del D.Lgs 81/2008 è: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.
- «Preposto»: ai sensi dell'art. 2 comma 1-e del D.Lgs 81/2008 è: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
- «Addetti alla gestione delle emergenze»: ai sensi dell'art. 18 comma b del D.Lgs 81/2008 sono “i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”.

3.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato III una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. 25-septies del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

3.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

In relazione alla possibile commissione dei reati detti, sulla base del monitoraggio condotto, vengono individuate – nell'ambito dell'attività svolta dall'Ente – le seguenti aree ed attività a rischio:

- Sicurezza lavoro (81/08)
- Gest. manutenzione strutture, impianti e apparecchiature
- Erogazione prestazioni sanitarie

3.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Nel rispetto delle disposizioni di legge antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, l'Ente deve assicurare al suo interno condizioni di lavoro dignitose, in ambienti sicuri e salubri.

Il relativo programma di prevenzione si basa sul rispetto scrupoloso delle norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Ente effettua un monitoraggio costante delle proprie attrezzature tecniche, dei propri impianti, delle proprie apparecchiature, ovunque collocati, dell'agibilità degli ambienti di lavoro, per garantire il massimo di sicurezza e qualità dei propri servizi e della propria organizzazione antinfortunistica.

A tal fine opera il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alle cui direttive tutti i soggetti operanti nell'Ente devono attenersi. Il Responsabile deve coordinare ispezioni periodiche sul rispetto delle normative antinfortunistiche e a tutela della salute del lavoratore nelle singole aree e sulle singole attività aziendali.

Il Personale e i collaboratori dell'Ente devono assicurare la massima disponibilità e collaborazione nei confronti del Responsabile, ovvero di chiunque venga a svolgere le ispezioni e i controlli per conto dell'INPS, del Ministero del Lavoro e di qualunque altra Pubblica Amministrazione competente in materia.

Ove un Dipendente o un Collaboratore dell'Ente riscontri anomalie o irregolarità in materia, dovrà tempestivamente informarne il Responsabile per la Sicurezza e il Direttore Generale (se previsto come funzione) e/o il Presidente.

L'emersione di anomalie, a seguito di singole segnalazioni o dei controlli ispettivi predisposti, va segnalata da parte dei Responsabili di cui sopra all'OdV e al Direttore Generale (se previsto come funzione) e/o al Presidente del Cda, il quale provvede a impartire le direttive per l'eliminazione del difetto organizzativo, e a predisporre gli strumenti finanziari e operativi necessari, demandandone l'attuazione al Responsabile per la Sicurezza.

3.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 5 – Attività di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

4 PARTE SPECIALE IV - REATI CONTRO LA PERSONA E LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

4.1 Introduzione

La Parte speciale IV è dedicata alla trattazione dei reati contro la persona e la personalità individuale così come individuati nell'articolo 25-quinquies del Decreto. I reati presi in considerazione dal Modello sono indicati di seguito.

4.2 Definizioni

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte del Modello.

IMMAGINI VIRTUALI immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

4.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato IV una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-quinquies del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

4.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all’Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Sicurezza informatica
- Personale con strumenti informatici in rete

4.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel Codice Etico e nel Modello e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del Sistema Qualità, la commissione dei reati in esame appare improbabile anche se i comportamenti previsti potrebbero essere potenzialmente configurati a carico di alcuni Destinatari.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del Modello, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s’intendono da applicare a tutti i Destinatari che possano venire coinvolti nella configurazione di tali comportamenti.

4.6 Protocolli

Nell’ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall’Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all’Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 7 – Attività di contrasto alla criminalità informatica

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all’OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel “Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità”.

L’OdV cura l’aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del Cda, sentito anche il Direttore Generale, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

5 PARTE SPECIALE V - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

5.1 Introduzione



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

La Parte speciale V è dedicata alla trattazione dei reati di criminalità organizzata così come individuati nell'articolo 24 ter del Decreto.

5.2 Definizioni

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte del Modello.

L'art. 11 ter del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 ha inserito nel Codice Penale l'articolo 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso - che stabilisce che è punito con la reclusione da tre a sei anni chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'articolo 416 bis del Codice Penale stabilisce che l'associazione è di tipo Mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

5.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato V una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 416 del Codice Penale con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

5.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Gestione fornitori



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

- Gestione utenti e incassi
- Acquisti
- Acquisizione personale
- Controllo personale

5.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Fermo restando il rispetto dei valori riportati nel Codice Etico e lo svolgimento delle attività secondo le relative procedure del sistema Qualità, la commissione dei reati di cui sopra appare altamente improbabile.

In conformità con quanto dichiarato nella Parte Generale del Modello, le regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale s'intendono da applicare a tutti i Destinatari che possano venire coinvolti nella configurazione di tali comportamenti.

5.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 6 – Attività di selezione delle risorse umane

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, al Presidente del Cda, sentito anche il Direttore Generale (ove previsto) le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

6 PARTE SPECIALE VI: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

6.1 Introduzione

La Parte speciale VI è dedicata alla trattazione dei reati in materia di induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci così come individuati nell'articolo 25 novies del Decreto.



6.2 Definizioni

Il bene giuridico tutelato viene rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo. L'elemento psicologico del reato de quo viene rappresentato dal *dolo specifico*, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro o altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto.

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

6.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato VI una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 377 bis del Codice Penale con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

6.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Gestione fornitori



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

- Gestione utenti e incassi
- Acquisti
- Acquisizione personale
- Controllo personale
- Sicurezza lavoro (81/08)
- Sicurezza informatica
- Gestione dati fatturazione ASL
- Rapporti con PA
- Gestione manutenzione strutture, impianti apparecchiature
- Personale con strumenti informatici in rete
- Erogazione delle prestazioni sanitarie
- Accettazione
- Consulenti

6.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Nell'espletamento della propria attività i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori a qualsiasi titolo devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

È assolutamente vietato, per chiunque operi in nome o per conto dell'Ente, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare il compimento di questo reato.

Più in dettaglio è indispensabile:

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto dell'Ente siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un eventuale processo penale;
- che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

6.6 Protocolli applicabili

Alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dalla società, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 7 – Attività di selezione delle risorse umane



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del Cda sentito anche il Direttore Generale (ove previsto), le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

7 PARTE SPECIALE VII - DELITTI INFORMATICI

7.1 Introduzione

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001. A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24 bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

7.2 Definizioni

Reati informatici:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.);
- diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.);
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.);



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.).

7.3 *Le fattispecie di reato*

Si riporta nell'Allegato VII una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 24 bis del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

7.4 *Individuazione delle aree e delle attività a rischio*

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Sicurezza Informatica
- Personale con strumenti informatici in rete

7.5 *Regole di comportamento e procedure specifiche*

Nell'espletamento della propria attività i Dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori a qualsiasi titolo devono rispettare le norme di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- introdursi senza autorizzazione in un sistema informatico o telematico interno o esterno all'Ente protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà altrui;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno;
- diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico anche da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- falsificare o utilizzare documenti informatici falsi o commettere una delle condotte previste dal capo terzo del libro secondo del codice penale su documenti informatici;
- intercettare e/o appropriarsi fraudolentemente di ogni tipo di comunicazione proveniente dall'esterno o dall'interno della Società, relativa ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero impedirli, interromperli, o infine rivelarne, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto;



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

- installare, fuori dai casi previsti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui; ovvero commettere fatti diretti a commettere tali condotte su informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità; ovvero ancora distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento; queste ultime condotte sono anche vietate allorché siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

7.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente Parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 7 – Attività di contrasto alla criminalità informatica

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del Cda, sentito anche il Direttore Generale (ove previsto), le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

8 PARTE SPECIALE VIII: FALSITÀ IN MONETE E IN VALORI DI BOLLO

8.1 Introduzione

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito, con la legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, pubblicata in data 31 luglio 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 – Supplemento Ordinario n. 136, e dopo l'art. 25 è stato inserito



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

l'art. 25 bis “*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*”.

8.2 Definizioni

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: in questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Agli effetti della legge penale si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

8.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato VIII una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 bis del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

8.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Accettazione

8.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Nell'espletamento della propria attività i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto obbligo:

- operare nel trattamento di valori di bollo, così come di banconote e monete aventi corso legale



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

- nello Stato, nella stretta osservanza della legge, con onestà, integrità e correttezza;
- immediato ritiro dalla circolazione di valori di bollo, nonché di banconote e monete di accertata o sospetta falsità;
 - segnalare all'A.U., al CDA – ove previsto - Direttore Generale – ove previsto – e/o al Presidente e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

8.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente Parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 12 – Attività di acquisto di beni e servizi

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del Cda, sentito anche il Direttore Generale (ove previsto), le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

9 PARTE SPECIALE IX – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

9.1 Introduzione

Con la legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, pubblicata in data 31 luglio 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 – Supplemento Ordinario n. 136, dopo l'art. 25 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 25 bis "Delitti contro l'industria e il commercio".

9.2 Definizioni

Turbata libertà dell'industria o del commercio: si verifica quando si adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: si verifica quando, essendo a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, vengono utilizzati oggetti o altri beni usurpando o violando tale titolo di proprietà industriale.

9.3 *Le fattispecie di reato*

Si riporta nell'Allegato IX una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 25bis del Decreto con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

9.4 *Individuazione delle aree e delle attività a rischio*

Il rischio che l'Ente possa commettere delitti contro l'industria e il commercio è ritenuto altamente improbabile. Nella presente Parte tale eventualità è stata presa in considerazione esclusivamente per quanto riguarda la possibile turbativa della libertà di concorrenza nell'espletamento dell'attività istituzionale e l'effettuazione di eventuali frodi nell'esercizio della stessa.

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Accettazione

9.5 *Regole di comportamento e procedure specifiche*

Il personale dell'Ente non deve essere implicato, né coinvolto – neanche a titolo di concorso – in operazioni che possano configurare la possibile turbativa della libertà di concorrenza nell'espletamento dell'attività istituzionale e l'effettuazione di eventuali frodi nell'esercizio della stessa.

Nell'espletamento della propria attività i Destinatari devono improntare i rapporti e i contatti con gli Utenti a onestà, correttezza professionale e trasparenza, offrendo assistenza e supporto professionale, mantenendo un comportamento assolutamente neutrale nei confronti di altre strutture che effettuano attività analoghe a quelle effettuate dall'Ente e astenendosi da esprimere qualunque valutazione o giudizio in merito ad esse.

Qualunque violazione di tale principio di comportamento dovrà essere segnalata al Direttore Generale e, nei casi più gravi, all'OdV.



9.6 Protocolli applicabili

Nell'ambito dei suddetti comportamenti e alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dall'Ente, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente Parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del Cda, sentito anche il Direttore Generale (ove previsto), le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

<p style="text-align: center;">10 PARTE SPECIALE X: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</p>
--

10.1 Introduzione

La Parte speciale X è dedicata alla trattazione dei reati in materia di violazione del diritto di autore così come individuati nell'articolo 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

10.2 Definizioni

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della Presente Parte del Modello.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

I reati presupposto di cui all'art 25-novies in materia di violazione del diritto di autore fanno riferimento all' Art. 171 della Legge n. 633/1941 e s.m.i. e sono:

- *art. 171, comma 1* lett. a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- *art. 171, comma 3*: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- *art. 171-bis comma 1*: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- *art. 171-bis comma 2*: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- *art. 171 ter* duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, ovvero multimediali.

10.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato VII una sintetica descrizione dei reati contemplati nell'art. 416 del Codice Penale con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

10.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Contabilità e bilancio
- Gestione fornitori
- Acquisti
- Acquisizione del personale
- Controllo personale
- Sicurezza Informatica
- Personale con strumenti informatici collegati in rete



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

- Accettazione

10.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

Nell'espletamento della propria attività i Destinatari devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

Sono espressamente vietati, in quanto lesivi del diritto d'autore, i seguenti comportamenti:

- la ricezione, la diffusione o l'uso di software o di altro materiale o documentazione qualora tali operazioni risultino in contrasto con la dichiarata volontà del legittimo proprietario;
- qualsiasi operazione finalizzata a eludere o forzare sistemi di controllo o sistemi informatici;
- la duplicazione abusiva di opere dell'ingegno, siano esse su supporto informatico, o cartaceo, o di altro tipo;
- qualsiasi altro utilizzo vietato dalla legislazione vigente.

10.6 Protocolli applicabili

Alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dalla società, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 8 – Attività di prevenzione dei crimini informatici
- Protocollo n. 12 – Attività di acquisto di beni e servizi

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo all'Amministratore Unico, sentito anche il Direttore Generale (ove previsto) e/o al Presidente, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

11 PARTE SPECIALE XI: REATI AMBIENTALI

11.1 Introduzione

La Parte speciale XI è dedicata alla trattazione dei reati ambientali, così come individuati nell'articolo 25 undecies del D.Lgs n. 231/2001 e introdotti attraverso il D.Lgs 7 luglio 2011 n. 1221 attuativo di due direttive europee.



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

11.2 Definizioni

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: qualora si realizzi un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- Inquinamento del suolo: cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;

11.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato XI una sintetica descrizione dei reati contemplati dal D.Lgs 7 luglio 2011 n. 1221 con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

11.4 Individuazione delle aree e delle attività a rischio

Il rischio che si verifichi il reato è minimo, in considerazione del fatto che l'Ente non svolge un'attività produttiva che comporti la necessità di gestire direttamente i rifiuti speciali.

L'Ente commissiona la gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali a società esterne delle quali, in qualità di committente, verifica l'idoneità tecnico professionale e le autorizzazione al trasporto ed al conferimento dei rifiuti. Inoltre l'Ente verifica la regolarità della documentazione inerente il processo di smaltimento dei rifiuti.

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Gestione fornitori
- Controllo del personale
- Gestione manutenzione strutture, impianti e apparecchiature
- Ditte in appalto

11.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

In tutti i contratti relativi alla effettuazione di servizi di manutenzione a seguito dei quali è prevedibile la produzione di rifiuti (materiale edile, materiale elettrico, scarti per manutenzione apparecchiature quali toner, etc.) è necessario che nel contratto con il fornitore sia espressamente richiesto che la



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

rimozione di detto materiale è a carico del fornitore medesimo.

Tutti i rifiuti non conferibili e/o non conferiti al servizio pubblico, dovranno:

- essere raccolti, trasportati e smaltiti (o preferibilmente recuperati) da soggetti autorizzati a norma di legge,
- per i rifiuti speciali le operazioni di carico e scarico dovranno essere registrate nei termini di legge e conservati i relativi formulari.

11.6 Protocolli applicabili

Alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dalla società, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all’Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all’OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel “Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità”.

L’OdV cura l’aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo al Presidente del Cda, sentito anche il Direttore Generale, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.

12 PARTE SPECIALE XII: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

12.1 Introduzione

La Parte speciale XII è dedicata alla trattazione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come individuati nell’articolo 25 duodecies del D.Lgs n. 231/2001 e introdotti attraverso il D.Lgs 16 luglio 2012 n. 109.

12.2 Definizioni

Il reato considerato si verifica quando un Datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari:

- privi del permesso di soggiorno
- il cui permesso è scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

- il cui permesso è revocato o annullato.

Allo scopo di conseguire un vantaggio economico (quale potrebbe essere, ad esempio, il riconoscimento di un compenso inferiore a quello di mercato, a parità di competenze), l'Ente potrebbe impiegare personale extracomunitario non in regola con le norme previste per il soggiorno sul territorio nazionale.

12.3 Le fattispecie di reato

Si riporta nell'Allegato XII una sintetica descrizione dei reati contemplati dal D.Lgs 16 luglio 2012 n. 109 con le sanzioni previste, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

12.4 Aree a rischio

L'Ente verifica sempre con attenzione la regolarità della documentazione di qualunque Dipendente, o Collaboratore a contratto di libera professione o di altro tipo. Pertanto l'eventualità che tale reato possa essere commesso è considerata improbabile.

Dalla specifica matrice elaborata – al cui contenuto si rinvia in dettaglio – risulta che le aree aziendali (anche in coordinamento/supporto con altre diverse aree) di cui all'Organigramma vigente, quelle per i cui processi è rilevabile una potenzialità (possibile, ancorché non probabile) commissiva di taluno dei reati sopra indicati sono:

- Acquisizione personale
- Controllo personale

12.5 Regole di comportamento e procedure specifiche

I Destinatari devono, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro o di collaborazione di libera professione o di altro tipo con cittadini extracomunitari, verificare l'esistenza e validità del permesso di soggiorno, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione o il rapporto di collaborazione.

I Destinatari devono monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno e dei rinnovi dei lavoratori extracomunitari. Nel corso di rapporto di lavoro o collaborazione, in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno, i Destinatari devono richiedere al lavoratore extracomunitario copia della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

I Destinatari devono inoltre prevedere l'impegno del lavoratore di trasmettere all'Ente qualunque comunicazione, lettera o richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura,



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno.

12.6 Protocolli applicabili

Alla luce dei principi esplicitati nel Codice Etico adottato dalla società, i protocolli che riportano le regole di condotta che i Destinatari devono applicare in merito alla presente parte del Modello sono:

- Protocollo n. 3 – Attività di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- Protocollo n. 4 - Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori.
- Protocollo n. 6 – Attività di selezione delle risorse umane

Con finalità preventiva, saranno effettuate verifiche ispettive interne periodiche nelle aree e funzioni aziendali esposte al rischio-reato.

La responsabilità delle verifiche è affidata all'OdV. Le modalità delle ispezioni seguiranno le linee indicate nel "Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità".

L'OdV cura l'aggiornamento dei protocolli sopra indicati, proponendo all'Amministratore Unico, sentito anche il Direttore Generale (ove previsto) e/o al Presidente, le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie od opportune.



13 ALLEGATI

Sono riportati negli Allegati una sintetica descrizione dei reati contemplati e delle sanzioni, sia a carico delle persone fisiche che quelle applicabili all'Ente.

13.1 ALLEGATO I - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ¹	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, utilizzando artifici o raggiri, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato, da parte di un altro ente pubblico o da parte dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche parzialmente. Inoltre, per la fattispecie in esame non rileva che l'attività programmata si sia comunque svolta. La condotta è punita anche se riferita a finanziamenti	Reclusione da 6 mesi a 4 anni	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote (pari a Euro 774,685); Se il profitto è di particolare entità o deriva un danno di particolare gravità fino a 600 quote (pari ad Euro 929,622)	Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Esclusione da agevolazioni,

¹ Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgs. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ¹	
				Pecuniarie	Interdittive
		ricevuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.			
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, senza averne diritto. Il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).	Reclusione da 6 mesi a 4 anni		finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri capaci di indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea. Il reato può configurarsi quando vengano fornite alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE informazioni artefatte per aggiudicarsi una procedura di gara.	Reclusione da 1 a 5 anni e multa da Euro 329 a 1.549		
Art. 24 D.Lgs.	Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata)	Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta riconducibile al reato di Truffa sia posta in essere per	Reclusione da 1 anno a 6 anni		



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ¹	
				Pecuniarie	Interdittive
231/2001	per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	conseguire indebitamente finanziamenti pubblici erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.			
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)	Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.	Multa da Euro 51 a Euro 1.032 e reclusione da 6 mesi a 3 anni		
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 317 c.p. (Concussione)	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, abusando della sua posizione e del suo potere, costringa taluno a procurare per sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.	Reclusione da 4 a 12 anni	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (da Euro 464.811 a Euro 1.239.496)	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) Art. 319 c.p. (Corruzione per	Tali ipotesi di reato si configurano nei casi in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, ovvero per compiere atti contrari ai doveri del	Reclusione da 6 mesi a 3 anni Reclusione da 3 a 8 anni		



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ¹	
				Pecuniarie	Interdittive
	<p>un atto contrario ai doveri d'ufficio)</p> <p>Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)</p>	<p>proprio ufficio determinando un vantaggio in favore dell'offerente. L'attività del PUBBLICO UFFICIALE potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto, sia in un atto contrario ai suoi doveri.</p> <p>Rappresenta condizione aggravante che il fatto abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il PUBBLICO UFFICIALE appartiene.</p> <p>Il nostro ordinamento prevede le medesime sanzioni sia per il corrotto che per il corruttore.</p>	<p>Pena aumentata per il fatto aggravato di cui all'art. 319 c.p. quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p>		<p>Divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)</p>	<p>Il reato si configura nel caso in cui un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.</p> <p>Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato l'Ente che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un PUBBLICO UFFICIALE (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne un vantaggio nel procedimento stesso in quanto il nostro ordinamento prevede le medesime sanzioni sia per il corrotto che per il corruttore.</p>	<p>Reclusione da 3 a 8 anni</p>		



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ¹	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)	Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovute ad un PUBBLICO UFFICIALE o a un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme al suo ufficio. Si configura, inoltre, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un PUBBLICO UFFICIALE o un INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri.			
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio)	Tale ipotesi di reato si configura se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.	Reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena	Sanzione pecuniaria fino a 200 quote (Euro 30.987,4) (reati di cui agli artt. 318, 319, 322, comma 1 e 3 c.p.); Sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote (da Euro 30.987,4 a Euro 929,622) (reati di cui agli artt. 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, comma 2 e comma 4, c.p.);	



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ¹	
				Pecuniarie	Interdittive
			è della reclusione da sei a venti anni	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (da Euro 464.811 a Euro 1.239.496)	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	A norma di tale articolo, le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio. Inoltre, le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto	Pene di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 c.p.	Sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (da Euro 464.811 a Euro 1.239.496) (reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 ter, comma 2 e 321 c.p.)	



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ¹	
				Pecuniarie	Interdittive
		<p>o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai Pubblici Ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di un Pubblico Servizio.</p>			

13.2 ALLEGATO II - REATI SOCIETARI



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ²	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Tale fattispecie contravvenzionale di reato si realizza con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, di fatti materiali che non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. L'esposizione o l'omissione deve avere l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico. Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, nonché i soggetti a loro equiparati, la cui condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non	Arresto fino a 2 anni	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (da 309.874 a 464.811 Euro)	Non prevista

² Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgs. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ²	
				Pecuniarie	Interdittive
		superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta, o la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla SOCIETÀ per conto di terzi.			
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2622 comma 1 e 3 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)	Tale fattispecie delittuosa si configura nei casi in cui le stesse condotte (quand'anche omissive) rilevanti per l'art 2621 del c.c. non solo ingannano ma cagionano un danno ai soci, ai creditori sociali e alla società stessa. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ed è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni (comma 1); Reclusione da 1 anno a 4 anni se il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori, la pena è da 2 a 4 anni (art. 2622 c.c. comma 3)	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote (da 464.811 a 1.022.584,2 Euro) art. 2622 c.c. comma 1; Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (da 619.748) a 1.239.496 Euro) art. 2622 c.c. comma 3	Non prevista



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ²	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) [Articolo abrogato e sostituito dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262]	<p>Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.</p> <p>Si tratta di un reato analogo a quello di false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo concreto, nell'ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, ed una fattispecie delittuosa nell'eventualità che il danno si verifichi.</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; - la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; - la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. 	Reclusione da 1 a 5 anni	Sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote (da 309.874 a 402.836,2 Euro)	Non prevista
Art. 25-ter	Art. 2624 c.c. (Falsità nelle	Il reato si configura qualora i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,	Arresto fino ad 1 anno (art. 2624 comma 1	Sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote (art.	Non prevista



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ²	
				Pecuniarie	Interdittive
D.Lgs. 231/2001	relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)	attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione. L'azione o l'omissione deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, e deve essere commessa con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.	c.c.) Reclusione da 1 a 4 anni (Art. 2624 comma 2 c.c.)	2624 comma 1 c.c.) Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (Art. 2624 comma 2 c.c.)	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)	Il reato si concretizza quando gli amministratori occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.	Reclusione fino a 1 anno, la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura		
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)	Il reato si configura qualora gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche in maniera simulata i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli.	Reclusione fino a 1 anno	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote (da 309.874 a 557.773,2 Euro)	Non prevista
Art. 25-ter D.Lgs.	Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, questo in oggetto si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente	Arresto fino a 1 anno	Sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote (da 309.874 a 402.836,2	Non prevista



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ²	
				Pecuniarie	Interdittive
231/2001	utili e delle riserve)	conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.		Euro)	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Il reato in oggetto si configura quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Parimenti costituisce reato la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	Reclusione fino a 1 anno	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote (da 309.874 a 557.773,2 Euro)	Non prevista
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	Opera in pregiudizio dei creditori l'amministratore che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote (da	Non prevista



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ²	
				Pecuniarie	Interdittive
		estingue il reato.			
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)	Il reato in oggetto si configura quando L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex Art 116 D.Lgs 58/98) ovvero di un ente sottoposto a vigilanza ai sensi del D.Lgs 385/93, del citato D.Lgs 58/98, della Legge 576/82 o del D.Lgs 124/93, viola gli obblighi previsti dal primo comma dell'articolo 2391 del Codice Civile (Interessi degli amministratori). Ossia omette di informare gli altri amministratori ed il collegio sindacale degli interessi suoi o che cura per un terzo in una specifica operazione della società.	Reclusione da 1 a 3 anni	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (da 619.748 a 1.549.370 Euro)	Non prevista
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)	Tale fattispecie di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrivendo in maniera reciproca azioni o quote, sopravvalutando in maniera rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.	Reclusione fino a 1 anno	Sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote (da 309.874 a 557.773,2 Euro)	Non prevista
Art. 25-	Art. 2633 c.c.	Il reato punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali	Reclusione da 6 mesi a	Sanzione pecuniaria da	Non prevista



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ²	
				Pecuniarie	Interdittive
ter D.Lgs. 231/2001	(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	3 anni	300 a 600 quote (da 464.811 a 1.022.584,2 Euro)	
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)	La norma persegue coloro i quali con atti simulati o fraudolenti, determinano la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote (da 464.811 a 1.22.584,2 Euro)	Non prevista
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)	È perseguibile a norma di tale articolo del Codice Civile chiunque diffonde notizie false, pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero mette in atto azioni capaci di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.	Reclusione da 1 a 5 anni	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (da 619.748 a 1.549.370 Euro)	Non prevista
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio)	La fattispecie di reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e di altri soggetti sottoposti	Reclusione da 1 a 4 anni, la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (da 619.478 a 1.239.496 Euro)	Non prevista



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ²	
				Pecuniarie	Interdittive
	delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	<p>per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, con lo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono ugualmente puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. Rappresenta condizione aggravante se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di</p>	quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF		



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ²	
				Pecuniarie	Interdittive
		altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs 58/98.			
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Art. 184 D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)	<p>La norma punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa norma punisce inoltre chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni citate.</p>	Sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 15 milioni di Euro	Sanzione pecuniaria pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata alla persona fisica	Non prevista



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ²	
				Pecuniarie	Interdittive
		Il giudice può aumentare la sanzione quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato la sanzione prevista non appare adeguata.			
Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001	Art. 185 D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (Manipolazione del mercato)	Il reato presupposto in esame punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La sanzione può essere aumentata quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, la sanzione prevista non appare adeguata.	Reclusione da 2 a 12 anni e multa da 20.000 a 5 milioni di Euro	Sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (da 619.478 a 1.549.370 Euro)	Non prevista

13.3 ALLEGATO III – REATI COLPOSI



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ³	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25 septies D.lgsl.23 1/01 Art. 9 Legge 123/2007 Art. 300 D.lgsl. 81/2008	Omicidio colposo art. 589 c.p.	Morte in conseguenza della violazione della normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene sui luoghi di lavoro in violazione dell'art. 55 comma 2 del D.lgsl.81/2008	Reclusione da 1 a 5 anni	1000 quote	Previste di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno
	Lesioni colpose Art. 583 c.p.	Lesione in conseguenza della violazione della normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene sui luoghi di lavoro	Reclusione da 2 mesi a 6 anni e multa da 247,00 a 619,00 Euro. Per lesioni gravissime la reclusione va da 6 mesi a 6 anni e la multa da 247,00 a 619,00 Euro	Non superiore a 250 quote	Non superiore a 6 mesi

³ Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgsl. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

13.4 ALLEGATO IV – REATI CONTRO LA PERSONA E LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Riferimen to	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ⁴	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25- quater.1 D.Lgs. 231/2001	Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	Tale norma è volta a punire chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, chiunque provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata quando le pratiche sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.	Reclusione da 4 a 12 anni	Da 300 a 700 quote	Non inferiore a 1 anno
Art. 25- quinqües D.Lgs. 231/2001	Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	L'articolo sancisce la punibilità verso chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, e la costringa a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione	Reclusione da 8 a 20 anni	Da 400 a 1.000 quote	Non inferiore a 1 anno

⁴ Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgs. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

		<p>ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o mentale o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minorenni o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>			
<p>Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)</p>	<p>Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne favorisce o sfrutta la prostituzione ovvero compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica è punito con la reclusione e con una multa.</p> <p>Rappresenta aggravante il caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici.</p>	<p>Reclusione da 6 a 12 anni e multa da 15.493 a euro 154.937</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Non inferiore a 1 anno</p>
<p>Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)</p>	<p>Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione.</p> <p>Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale</p>	<p>Reclusione da 6 a 12 anni e multa da 25.822 a 258.228 euro</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p>	<p>Non inferiore a 1 anno</p>



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

		pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione. Chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico è punito con la reclusione e con una multa.			
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)	Chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione e con una multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Reclusione fino a 3 anni e multa non inferiore a euro 1.549	Da 200 a 700 quote	No
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Art. 600-quater.bis. (Pornografia virtuale)	Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta IMMAGINI VIRTUALI realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.	c. s diminuita di un terzo		
Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001	Art. 601 c.p. (Tratta di persone)	Chiunque commette tratta di persona e la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione.	Reclusione da 8 a 20 anni.	Da 400 a 1.000 quote	Non inferiore a 1 anno



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

		La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.			
--	--	---	--	--	--

13.5 ALLEGATO V – REATI TRANSAZIONALI

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ⁵	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere spaccio, produzione, traffico produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso	Reclusione non inferiore a 10anni	Da 400 a 1.000 quote	Non inferiore a 1 anno

⁵ Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgs. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ⁵	
				Pecuniarie	Interdittive
		di sostanze stupefacenti o psicotrope e se l'associazione è armata.			
Art. 10 L. 16.3.200 6 n. 146	Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	La norma punisce chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente Le pene sono aumentate se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; se per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; se per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque il legalmente ottenuti; se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento	Reclusione da 4 a 15 anni e multa fino a 15.000,00 euro per ogni persona.	Da 200 a 1.000 quote	Non inferiore a 2 anni



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ⁵	
				Pecuniarie	Interdittive
		Inoltre, la norma punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.			

13.6 ALLEGATO VI – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, DI BENI, DI PROVENIENZA ILLECITA

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ⁶	
				Pecuniarie	Interdittive
D. Lgs. 21 novembr e 2007 n. 231, art. 63, co. 3	Art. 648 c.p (Ricettazione)	Ricettazione: l'art. 648 c.p. stabilisce che "Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la	Reclusione da 2 a 8 anni e multa da 516.000 a 10.329.000 Euro	Sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote ovvero da 400 a 1000 quote qualora la pena massima prevista per il delitto sia superiore a 5	Previste per una durata non superiore a due anni

⁶ Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgs. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ⁶	
				Pecuniarie	Interdittive
		multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”		anni. Inoltre è sempre prevista la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto e, in mancanza, di denaro, beni o altra utilità per un valore equivalente	
D. Lgs. 21 novembr e 2007 n. 231, art. 63, co. 3	Art. 648 bis c.p (Riciclaggio)	Riciclaggio: l’art. 648 bis cod. pen. sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.	Reclusione da 4 a 12 anni e multa da 1.032,00 a 15.493 Euro	Idem	Idem
D. Lgs. 21 novembr e 2007 n.	Art. 648 ter c.p (Impiego di denaro, beni o utilità di	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: l’art. 648 ter sanziona la condotta di “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis cod. pen., impiega in attività economiche	Idem	Idem	Idem



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ⁶	
				Pecuniarie	Interdittive
231, art. 63, co. 3	provenienza illecita)	o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.			

13.7 ALLEGATO VII – DELITTI INFORMATICI

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ⁷	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 24 bis D.lgs. 23/01	Art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Reclusione da 1 a 5 anni	Da 100 a 500 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgs. 23	Art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche	Reclusione da 4 mesi a 4 anni	Da 100 a 500 quote	Previste

⁷ Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgs. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ⁷	
				Pecuniarie	Interdittive
1/01					
Art. 24 bis D.lgs.23 1/01	Art. 617- quiquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Reclusione da 1 a 4 anni	Da 100 a 500 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgs.23 1/01	Art. 635-bis c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Reclusione fino a 1 anno o multa sino a euro 309	Da 100 a 500 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgs.23 1/01	Art. 635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Reclusione da 1 a 4 anni	Da 100 a 500 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgs.23 1/01	Art. 635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Reclusione da 1 a 5 anni	Da 100 a 500 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgs.23 1/01	Art. 635- quiquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Reclusione da 1 a 4 anni	Da 100 a 500 quote	Previste



Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni minime a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ⁷	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 24 bis D.lgsl.23 1/01	Art. 635-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusive di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Reclusione da 1 a 5 anni	Da 100 a 300 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgsl.23 1/01	Art. 615- quinqies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Reclusione fino a 2 anni e multa sino ad euro 10.329.	Da 100 a 300 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgsl.23 1/01	Art. 640- quinqies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Reclusione fino a 3 anni e multa da 51 a 1.032 euro	Da 100 a 400 quote	Previste
Art. 24 bis D.lgsl.23 1/01	Art. 491-bis c.p.	Documenti informatici pubblici o privati Falsità e uso	Reclusione da 3 mesi a 6 anni	Da 100 a 400 quote	Previste



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

13.8 ALLEGATO VIII: VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

<p>Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Art. 171 - l. n. 633/1941 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</p>	<p>art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione; art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;</p>	<p>Multa da euro 2.582 a euro 15.493</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Ex art 9 comma 2 (fino ad un anno).</p>
---	--	--	--	-------------------------	--



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

13.9 ALLEGATO IX: INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA


Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato	Sanzioni a carico delle persone fisiche	Sanzioni applicabili all'Ente ⁸	
				Pecuniarie	Interdittive
Art. 25-novies D.lgs. 231/01	Art. 377 bis del Codice Penale	Con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere	Reclusione da due a sei anni	Fino a 500 quote	No

⁸ Le sanzioni pecuniarie applicabili all'Ente sono state calcolate tenendo come base di calcolo il loro valore massimo, ossia come previsto dall'art. 10, n. 3 del D.lgs. 231/2001 3.000.000 di Lire (pari ad Euro 1.549,37). Il giudice tuttavia, nella determinazione dell'ammontare della sanzione può attribuire alle quote un valore compreso tra 500.000 Lire e 3.000.000 Lire (tra Euro 258,22 e Euro 1.549,37).



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

ALLEGATO 1 - ORGANIGRAMMA NOMINALE



Medici

Coord.Amm.Amb

Coor.Fis.Adulti Amb

Coord. Inf. e Log.

Coord.Amm.Domic

Medici



Terapisti

Logopedisti e
Terapisti

Terapisti

Logopedisti



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

ALLEGATO 2 - MATRICE DEI RISCHI

			Area/Processo																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecchi	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti	
Rapporti con PA	Malversazione a danno dello Stato o altro ente pubblico	316 bis c.p.																	
	Concussione	317 c.p.																	
	Corruzione per atto d'ufficio	318—319 - 321 c.p.																	



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	319 quater c.p.																
	Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico	640 comma 2 n.1 c.p.																



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti
Reati societari	False comunicazioni sociali	2621 c.c. 2622 c.c.																
	Impedito controllo	2625 c.c.																
	Indebita restituzione di conferimenti ai soci	2626 c.c.																



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti
	Formazione fittizia del capitale	2632 c.c.																
	Operazioni in pregiudizio dei creditori	2629 c.c.																
	Corruzione tra privati	2635 c.c.																



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti
Sicurezza lavoro	Omicidio colposo	589 c.p.																
	Lesioni personali colpose	590 c.p.																
Impiego beni di provenienza illecita	Ricettazione	648 c.p.																



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti
	Detenzione materiale pornografico - Pornografia virtuale	600 quater c.p.																
Criminalità organizzata	Associazioni per delinquere	416 c.p.																
	Associazione di tipo mafioso	416 bis c.p.																



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti
Dichiarazioni mendaci	Induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci	377 bis c.p.																
Delitti informatici	Falsità in documento informatico pubblico con validità probatoria	491 bis c.p.																



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti
	Intercettazione abusiva di comunicazioni informatiche o telem	617 quater c.p.																
	Danneggiamento informazioni, dati e programmi informatici	635 bis c.p.																



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti
	Danneggiamento sistemi informatici o telematici e di pubblica utilità	635 quater e quinquies c.p.																
Falsità in monete e	Spendita di monete false ricevute in buona fede	457 c.p.																



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti
valori di bollo	Uso di valori bollo contraffatti o alterati	459 - 464 c.p.																
Industria e commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	513 c.p.																



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti
	Fabbricaz./commerc. di beni usarp. titoli di proprietà individuale	517-ter c.p.																
Diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta	171, l. 633/1941																



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti
	Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno	171-ter l. 633/1941																
Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	256 D. Lgs 152/06																
	Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi																	



Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.

			Area/Processo																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Categoria dei reati	Reato	Articolo	Contabilità e bilancio	Gestione fornitori	Gestione utenti e incassi	Acquisti	Acquisizione del personale	Controllo personale	Sicurezza lavoro (81/08)	Sicurezza Informatica	Gestione dati fatturazione ASL	Rapporti con PA	Gest. manut. strutt. impianti apparecch	Personale con strum. informatici in rete	Erogazione prestazioni sanitarie	Accettazione	Ditte in appalto	Consulenti	
Impiego di lavoratori irregolari	Impiego di lavoratori irregolari	22, c. 12bis D.Lgs 286/98																	

Legenda:



Rischio basso



Rischio medio



Rischio alto